



# COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Provincia di Ferrara  
Settore Finanze

Allegato alla determina del Settore Finanze n. 353 del 23.09.2019

Portomaggiore lì, 24/09/2019

## AVVISO PUBBLICO

**PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI QUALIFICATI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI PATROCINIO LEGALE DINANZI A TUTTI GLI ORGANI GIURISDIZIONALI AL QUALE ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E DI CONSULENZA LEGALE, DI CUI ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.**

### Art. 1 - Oggetto

1. In esecuzione del vigente Regolamento del Comune di Portomaggiore per l'affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 21 del 29/07/2019, di seguito "Regolamento", il presente avviso è finalizzato all'istituzione dell'Elenco degli operatori qualificati ad assumere incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale preordinata ad un'attività di rappresentanza del Comune di Portomaggiore in un giudizio, suddiviso in apposite sezioni per materia.

2. Detto Elenco sarà articolato nelle Sezioni sotto elencate, distinte per **TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO:**

#### **Sezione A – Contenzioso amministrativo**

Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Corte dei Conti.

#### **Sezione B – Contenzioso civile**

Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale Civile - Corte d'Appello – Corte di Cassazione Civile, ed eventuali organismi di mediazione.

#### **Sezione C – Contenzioso giuslavoristico**

Consulenza, assistenza e patrocinio presso il Tribunale Civile - Sezione Lavoro, Corte d'Appello – Corte di Cassazione Civile.

#### **Sezione D – Contenzioso penale**

Consulenza, assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale Sezione Penale – Corte d'Appello – Corte di Cassazione Penale.

#### **Sezione E – Contenzioso tributario**

Consulenza, assistenza e patrocinio presso la Magistratura tributaria. Da tale sezione si attingerà esclusivamente nei casi in cui sia obbligatorio la rappresentanza in giudizio a mezzo di legale.

#### **Sezione F – Contenzioso in materia urbanistica**

Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato in materia urbanistica.

#### **Sezione G – altre sezioni**

-In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti.

### Art. 2 - Requisiti

1. A norma dell'art. 5 del vigente Regolamento, nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo, penale, civile e del lavoro;
- Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni o di persone fisiche nello svolgimento di funzioni pubblicistiche, nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- Assenza di cause di incompatibilità per conflitto di interessi anche solo potenziale.

2. I professionisti, singoli o associati che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano azioni giudiziarie avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

### **Art. 3 - Presentazione delle domande**

1. In vista della prima istituzione dell'Elenco di che trattasi, le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello allegato e presentate secondo i termini e le modalità di seguito specificate.

2. Nelle domande devono essere indicati i dati del Professionista singolo o il rappresentante legale dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni di interesse in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae e professionale allegato all'istanza, insieme ad una scheda sintetica riepilogativa della carriera professionale.

3. Le domande, complete della documentazione richiesta a corredo, devono essere presentate **entro le ore 13:00 del giorno Giovedì 10 Ottobre 2019** via PEC al seguente indirizzo: [comune.portomaggiore@legalmail.it](mailto:comune.portomaggiore@legalmail.it) indicando nell'oggetto del messaggio **"Contiene domanda di iscrizione nell'Elenco Legali per Comune di Portomaggiore"**

*oppure*

tramite plico postale da indirizzare a Comune di Portomaggiore, c/o Centro Servizi al Cittadino "Portoinforma" Piazza Verdi, n. 22, 44015 Portomaggiore (Fe), recante all'esterno la dicitura **"Contiene domanda di iscrizione nell'Elenco Legali per Comune di Portomaggiore"**.

4. Il Professionista è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- b) l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso;
- c) l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- e) il proprio Codice fiscale e la propria partita IVA;
- f) la dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Portomaggiore o in conflitto con gli interessi del Comune, per la durata del rapporto instaurato e di non trovarsi in altre situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale con l'Ente, in base al Codice Deontologico Forense ed in base al Codice di Comportamento dell'Ente, facente parte del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per le parti applicabili a tale tipologia di incarichi;

- g) la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel vigente "Regolamento del Comune di Portomaggiore per l'affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici" e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- h) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari ed oneri a carico dell'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- i) l'indicazione del numero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e relativo massimale;
- j) la dichiarazione di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- k) La dichiarazione che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di Controparte, si attiverà a predisporre la richiesta formale di recupero delle somme liquidate a favore del Comune di Portomaggiore.

5. All'istanza deve essere allegato il curriculum vitae e professionale, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione, unitamente alla scheda sintetica riepilogativa della carriera professionale prevista dal comma 2 dell'art. 6 del Regolamento.

6. Il possesso dei requisiti di cui sopra, è autocertificato dai richiedenti ai fini dell'iscrizione nell'elenco. Resta, peraltro, salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra, a mezzo di certificazione specifica.

6. Si precisa che in coerenza con quanto previsto al comma 2 dell'art. 4 del Regolamento, qualora la domanda di inserimento dell'Elenco sia presentata da più professionisti riuniti in studio associato, le norme del regolamento sono da intendersi riferite allo studio, inteso unitariamente. I requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento richiamati dall'art. 2 del presente Avviso dovranno, inoltre, essere posseduti e dichiarati da parte di tutti i membri dello studio associato che sono quindi tenuti a presentare la documentazione prevista al precedente comma 5. Non è ammessa la domanda di iscrizione presentata da un professionista sia come singolo, che come appartenente ad uno studio associato.

7. Si precisa altresì che, in conformità con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 del Regolamento, per gli Studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun Avvocato componente lo Studio associato. Gli Studi associati che raggruppino professionisti con professionalità ed esperienza in ambiti diversi, potranno ottenere l'iscrizione in più di una sezione dell'Elenco.

#### **Art. 4 – Formazione e aggiornamento dell'elenco**

1. A norma dell'Art. 4 del Regolamento, l'inserimento nelle sezioni dell'Elenco avviene su richiesta del Professionista, singolo o associato, da presentarsi secondo le modalità indicate nel precedente articolo.

2. L'Elenco costituito a seguito della pubblicazione del presente Avviso sarà interessato da revisioni periodiche in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di revisione pervenute. L'aggiornamento dell'Elenco avverrà, mediante pubblicazione di apposito avviso, una volta all'anno entro il 30 novembre per l'anno successivo.

3. I nominativi dei richiedenti ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente **alfabetico**. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

4. La scelta dei Legali a cui richiedere i preventivi avverrà nell'ambito di ciascuna Sezione, a rotazione e previa procedura di cui all'art. Articolo 7 del Regolamento.

5. L'Elenco formato è pubblicato sul sito web e il Professionista autorizza con l'invio della propria candidatura il trattamento dei dati personali per le finalità di legge.

6. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Portomaggiore, né alcun diritto in capo al Professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

#### **Art. 5 - Cancellazione dall'elenco.**

1. A norma dell'Art. 10 del Regolamento è disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- ne abbiano fatto richiesta;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- abbiano, senza giustificato motivo, omesso di presentare il preventivo a seguito di n. 3 richieste dell'Ente;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze contrattuali.

#### **Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco.**

1. Si ritiene opportuno precisare che, a norma dell'Art. 7 del Regolamento, la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio e l'affidamento dell'incarico, è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base di una relazione del Dirigente del Settore a cui afferisce la controversia, *ratione materiae* in cui siano evidenziate le ragioni sostanziali che rendano necessaria e/o opportuna la presenza in giudizio dell'Ente. Analogamente spetta alla Giunta la manifestazione di volontà di avvalersi di una consulenza legale preordinata alla difesa in giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento, sulla base della proposta motivata del Dirigente competente per materia.

2. Il Dirigente del Settore Finanze, sentito il Dirigente competente per la materia sottesa al contenzioso, individua il nominativo del professionista per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, con le modalità indicate nelle disposizioni che seguono.

3. La scelta dell'Avvocato, singolo o associato, avviene in maniera trasparente e nell'interesse del buon esito del contenzioso a favore dell'Ente, scegliendolo tra una rosa di professionisti variabile a seconda del valore della causa, iscritti nell'apposita Sezione dell'Elenco ed individuati mediante sorteggio, a cui viene richiesto un preventivo di spesa, nel rispetto del principio di rotazione. La scelta dell'affidatario dell'incarico avviene mediante comparazione delle offerte economiche pervenute, tenuto conto dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e s.m.i. ed in considerazione del curriculum vitae e professionale degli Avvocati interpellati.

4. I professionisti da invitare, scegliendoli dall'Elenco, tramite sorteggio, compatibilmente con il numero effettivo di iscritti, saranno **n. 3** se il valore presunto della causa è contenuto **entro l'importo di 40.000,00 Euro**; saranno invece **n. 5** se il valore presunto della causa è di **importo superiore**. Qualora nel determinare il valore presunto della causa, si sia tenuto conto di tutti i possibili gradi del giudizio, l'affidamento a seguito della procedura comparative, si intende conferito per il giudizio in tutte gli stati e le fasi.

5. Nel caso in cui nell'apposita sezione dell'elenco da cui si intende scegliere i professionisti da invitare sia iscritto un numero inferiore a quello indicato per le singole soglie, si prescindere dal sorteggio e l'invito sarà inviato a tutti gli iscritti della sezione.

6. Le operazioni di sorteggio della rosa di professionisti, di cui andrà redatto apposito verbale, e la successiva individuazione del nominativo dell'Avvocato da sottoporre alla Giunta Comunale, sono svolte da una Commissione tecnica composta da tre membri, ovvero, di norma, dal Dirigente del Settore Finanze, dal Dirigente competente per la materia sottesa al contenzioso e/o da un funzionario del medesimo Settore e/o dal Funzionario e/o istruttore direttivo del Servizio Staff del Segretario Generale - Servizio Contratti, Appalti e Organi Istituzionali dell'Ente ovvero un terzo dirigente o funzionario dell'Ente, tenendo conto che i punti massimi attribuibili sono complessivamente 100, di cui 70 relativi al curriculum ed

all'esperienza e 30 per l'offerta economica, secondo i criteri di attribuzione che saranno definiti nella lettera d'invito a presentare offerta, quali a titolo esemplificativo, relativamente al curriculum, i seguenti:

- a) maturità di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- b) iscrizione all'Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alla Giurisdizioni superiori;
- c) numero di incarichi di patrocinio con particolare riferimento a quelli in favore di Enti Pubblici degli ultimi 5 anni in cui l'Ente Pubblico è risultato vincitore, distinti per valore della causa;
- d) pubblicazioni effettuate nelle materie oggetto della sezione di appartenenza.

7. Laddove tra i professionisti sorteggiati figure uno Studio associato, l'Ente, dovrà richiedere, contestualmente all'offerta economica, l'indicazione dell'Avvocato, tra quelli compresi nello Studio associato, che sarà scelto dallo Studio per lo svolgimento dell'incarico, anche al fine di effettuare la comparazione tra il relativo curriculum e quello degli altri professionisti sorteggiati.

8. La scelta dell'affidatario dovrà tenere conto del criterio di **rotazione**, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare; pertanto, in presenza di un congruo numero di iscritti nella sezione dell'elenco da cui si dovrà attingere per effettuare il sorteggio sarà escluso dallo stesso il professionista/studio associato che nel medesimo anno solare abbia già ricevuto tre incarichi da parte dell'Ente.

9. Nella lettera di invito il Comune potrà chiedere ai professionisti interpellati, di esprimere il proprio motivato giudizio, circa la convenienza e l'opportunità di costituirsi in giudizio, in considerazione delle probabilità di esito positivo per l'Ente e/o di esperire ulteriori gradi di giudizio laddove, ad esempio, si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa o sia evidente l'eccessiva onerosità della stessa, in relazione alle concrete possibilità di ottenere risarcimenti o indennizzi dalla controparte e ad altri aspetti.

10. Dalla data di revisione dell'elenco, il sorteggio effettuato per individuare i professionisti a cui richiedere i preventivi, coinvolgerà nuovamente tutti gli iscritti nella sezione relativa alla tipologia di contenzioso di cui trattasi.

11. Nel momento in cui il Professionista accetta per iscritto l'incarico conferito con le modalità di cui all'articolo 8 del Regolamento, dovrà rilasciare:

- apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento dell'Ente in quanto applicabile;
- dichiarazione inerente lo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o svolgimento di attività professionali e situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai fini di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

12. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso contro il Comune.

13. Non possono essere affidati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

14. Nel caso in cui nessun Professionista riscontri alla richiesta di preventivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto, valutata la congruità della spesa.

15. **L'affidamento diretto** è consentito, altresì, nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione di incarichi per i diversi gradi di giudizio) qualora tale possibilità sia stata prevista nel primo incarico e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti

aventi lo stesso oggetto che si siano positivamente conclusi, sempre che ciascun affidamento abbia un valore di importo contenuto entro i **5.000,00 euro oltre oneri e Iva**.

16. L'affidamento diretto è altresì possibile nel caso in cui, anche qualora il valore dell'affidamento dell'incarico per i **gradi di giudizio superiori al primo**, superi il limite dei 5.000 euro oltre oneri e Iva, l'affidamento ricada sul Professionista individuato con la procedura comparativa di cui al comma 4 del presente articolo.

17. L'affidamento diretto è, inoltre, consentito in caso di oggettiva e comprovata urgenza, le cui ragioni devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico. L'affidamento diretto dovrà comunque avvenire nei confronti di un Avvocato iscritto nell'Elenco.

18. È eccezionalmente consentito l'affidamento diretto in caso di infungibilità dell'oggetto dell'incarico o della consulenza, motivata dall'assoluta particolarità della materia o della novità del *thema decidendum*, purché il valore dell'incarico sia contenuto entro i **5.000,00 euro oltre oneri e Iva**. In quest'ultimo caso il Comune può eccezionalmente conferire incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco, qualora sia stata accertata e rigorosamente motivate l'assenza in esso di professionisti idonei all'espletamento dell'incarico.

### **Art. 7 – Rinvio al Regolamento**

1. Per quanto attiene alle specifiche circa "*Condizioni - Lettera di Incarico – Impegni*" si rinvia all'art. 8 del Regolamento.

2. Per quanto attiene alle specifiche circa "*Compenso, Attività di domiciliazione e/o nomina di Consulente Tecnico di Parte o altra figura tecnica in corso di causa*" si rinvia all'art. 9 del Regolamento.

3. Per quanto attiene alle specifiche circa "*Conferimento incarichi legali congiuntamente all'Unione*" si rinvia all'art. 11 del Regolamento.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento e dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

### **Art. 8 - Pubblicità.**

1. A norma dell'Art. 12 del Regolamento l'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è pubblico e reso noto sul sito web del Comune di Portomaggiore.

2. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla Legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Al fine di assicurare la massima diffusione dell'Avviso pubblico di costituzione dell'Elenco dei Legali esterni, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali l'informazione all'Ordine degli Avvocati del Foro di Ferrara. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

### **Art. 9 - Privacy**

1. Conformemente alle previsioni dell'art. 13 del Regolamento, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale o di consulenza legale;

- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; (art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679)

- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico; (art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679);

- il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, l'integrazione, la correzione dei propri dati ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento UE n. 2016/679;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui al punto 2). (art. 7 del Regolamento UE n. 2016/679).

**Art. 10 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni**

1. Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è il Dirigente del Settore Finanze.

2. Eventuali informazioni possono essere chieste mediante posta elettronica certificata (PEC) esplicitando in oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO LEGALI PER COMUNE DI PORTOMAGGIORE", al seguente indirizzo: [comune.portomaggiore@legalmail.it](mailto:comune.portomaggiore@legalmail.it).

3. I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, in forma anonima, sul sito istituzionale del Comune di Portomaggiore [www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it) nell'apposita pagina che sarà dedicata al presente Avviso.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE**

*f.to digitalmente*

Dott. Riccardo Natali